

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
391/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione

- 88/2013/R/idr), nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell’Ato unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 444/2014/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex-CIPE, prevedendo l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il biennio 2012-2013 per le gestioni che, tra l’altro, non avevano adottato la Carta dei servizi alla data del 31 luglio 2012 (art. 2, comma 4 della medesima deliberazione 88/2013/R/idr); la deliberazione 643/2013/R/idr ha egualmente prescritto, per il biennio tariffario 2014-2015, l’esclusione dall’aggiornamento per le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi (art. 7, comma 4);
- con la deliberazione 444/2014/R/idr, l’Autorità ha disposto, tra gli altri, nei confronti del Comune di Campobasso, gestore diretto del servizio di distribuzione e fognatura dell’ATO Unico Molise, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il periodo 2012-2015, intimando il medesimo gestore a provvedere all’adozione della Carta di servizi entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;
- con deliberazione 288/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e

la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;

- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nel giorno 26 e 27 marzo 2015, la verifica ispettiva presso il Comune di Campobasso in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr e 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta da ultimo nella deliberazione 444/2014/R/idr, il Comune non ha ancora adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*).
- dagli elementi acquisiti non risulta che ad oggi il Comune abbia provveduto all'adozione della Carta dei servizi, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- dalle dichiarazioni rese dal Comune di Campobasso in sede di verifica ispettiva è emerso che, in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il medesimo non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali (punto 3.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla fatturazione della componente UI1 siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti del Comune di Campobasso per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri, di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, il Comune ha violato gli obblighi di cui in motivazione sin dalla loro imposizione, così causando grave incertezza per un lungo arco temporale nell'applicazione delle tariffe nonché nell'individuazione e divulgazione delle condizioni contrattuali e degli *standard* di qualità dei servizi resi agli utenti finali;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;

- per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza aggravante o attenuante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone dei dati di fatturato relativi all'anno 2014, ma solo di quelli relativi all'anno 2012 pari a circa euro 51.900.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 33.900 (trentatremilanovecento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dei predetti interessi degli utenti – ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII nonché ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata – rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte relative all'adozione della Carta dei servizi e alla fatturazione della componente UI1 costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Campobasso per l'inadempimento delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 33.900 (trentatremilanovecento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte relative all'adozione della Carta dei servizi e alla fatturazione della componente UI1, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello

- “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
 5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte – determini, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Campobasso, Piazza V. Emanuele, 29 86100 Campobasso e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.campobasso.protocollo@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni